

05.08.2026

“La competenza del giudice nella composizione negoziata e l'applicabilità delle misure protettive al diritto di ritenzione e al sequestro giudiziale”

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi della competenza del giudice nella composizione negoziata e dell'applicabilità delle misure protettive al diritto di ritenzione e al sequestro giudiziale.

Norme & Tributi

Nella Cnc il giudice è deciso dalla sede aziendale effettiva

Crisi d'impresa

Il trasferimento ha efficacia immediata secondo l'articolo 27 del Codice

Il criterio per la competenza è costituito dal centro degli interessi principali

Filippo D'Agostino
Gianluca Minniti

Prosegue il confronto tra i giudici di merito sulla delimitazione della competenza territoriale nella composizione negoziata (Cnc). Se il legislatore ha espressamente individuato nel centro degli interessi principali (Cni) il criterio di collegamento per radicare la competenza del giudice delle misure protettive (articolo 27, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), sterilizzando i trasferimenti intervenuti nel "periodo sospetto" di un anno dalla proposizione di una domanda di accesso agli strumenti giudiziali di risoluzione della crisi (articolo 28 del Codice), resta aperta la questione di cosa accada qualora la sede legale dell'impresa sia stata trasferita in prossimità dell'avvio del percorso di risanamento negoziato.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Brescia (decreto del 2 ottobre 2025), la questione è che, avendo trasferito la propria sede legale a Milano - sostiene che tale spostamento, avvenuto nell'anno precedente all'avvio del tentativo di risanamento, non fosse rilevante ai fini della competenza. Ciò in quanto, secondo la tesi della società in composizione negoziata, il tribunale competente a decidere sul ricorso sarebbe rimasto, in base all'articolo 28, quello del luogo della sede legale precedente al trasferimento inframministrativo.

Il giudice bresciano, tuttavia, ha negato l'ammissibilità di tale ricostruzione, affermando che il procedimento per la conferma delle misure protet-

tive nella composizione non fa riferimento all'articolo 28 - norma che rimane applicabile ai soli strumenti di regolazione della crisi al Titolo III - bensì all'articolo 27. La composizione negoziata, infatti, è un percorso volontario e autonomo, disciplinato dal Titolo II, e, nell'ambito di tale strumento, il trasferimento della sede della debitrice produce effetti immediati sulla competenza territoriale, senza che operi la sterilizzazione all'articolo 28. Per questa ragione, il giudice bresciano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano.

In una vicenda analoga, il Tribunale di Milano (ordinanza del 18 luglio 2025) si è pronunciato sul tema svolgendo, peraltro, un articolato accertamento in relazione al fatto che il trasferimento della sede legale, nel caso di specie, fosse stato accompagnato, o meno, da un effettivo spostamento del centro abituale di direzione e amministrazione dell'impresa. Il tribunale meneghino ha preso le mosse dall'articolo 19 del Codice che - nel disciplinare il procedimento giudiziale per la conferma, modifica o revoca delle misure protettive e cautelari - rinvia espressamente all'articolo 27 del Codice, ribadendo che, nella composizione negoziata, assume rilievo solo il luogo in cui il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in modo riconoscibile dai terzi. Non a caso, la presunzione di coincidenza del Cni con la sede legale della società, prevista per le persone giuridiche, ha natura meramente relativa e può essere superata introducendo elementi di prova a contrario. Inoltre, il procedimento all'articolo 19, CcI, non richiama l'articolo 28, CcI, atteso che la Cnc è un percorso volontario, nel cui ambito l'intervento del tribunale è solo eventuale e limitato ad al-

cuni segmenti procedurali.

Tuttavia, la decisione del giudice milanese non è incontrastata su questo aspetto, ma su quello (a monte) della scarsa credibilità che il Cni possa spostarsi rapidamente da un luogo all'altro, dovendosi accertare ex articolo 27, CcI, dove era effettivamente localizzato il centro strategico dell'impresa. Nel caso di specie, la debitrice aveva trasferito la propria sede legale da Brescia a Milano appena due settimane prima di presentare la domanda di accesso alla Cnc, un dato temporale tanto ravvicinato da rendere, secondo il tribunale, già di per sé poco credibile il fatto che il centro effettivo della gestione potesse essersi spostato contestualmente alla sede formale. Inoltre, le attività gestionali e amministrative avevano continuato a svolgersi prevalentemente nella sede precedente e, infine, la carta intestata, i rapporti ai clienti e la documentazione societaria riportavano ancora le sedi bresciane, e così il sito Internet, che aveva continuato a mostrare la sede commerciale precedente come ancora attuale. Così, accertata l'assenza del Cni nel circondario milanese, il giudice milanese ha dichiarato la propria incompetenza, senza esprimersi espressamente in merito alla conferma delle misure protettive, contrariamente a quanto deciso nel precedente bresciano, laddove il giudice, pur dichiarandosi incompetente, aveva ugualmente ritenuto di revocare le misure medesime.

Infine, ancora sulla composizione negoziata - pur non trovando applicazione l'irrelevanza inframministrativa dello spostamento di sede - prevale una nozione sostanziale di Cni, fondata sul luogo in cui tale gestione si manifesta in maniera abituale e riconoscibile all'esterno. L'irrelevanza del trasferimento inframministrativo crea, tuttavia, distorsione nel caso in cui, non essendo ancora trascorso l'anno dal trasferimento della sede, l'accesso a uno strumento giudiziale di risoluzione della crisi va richiesto al tribunale originariamente competente.

Possono crearsi distorsioni quando la composizione negoziata non va a buon fine

Protezione estesa alle iniziative che possono ostacolare il piano

Tribunale di La Spezia

Le misure sono funzionali a garantire la possibilità di successo del risanamento

Le misure protettive del patrimonio non sospendono indiscriminatamente le prerogative dei creditori, ma preservano le condizioni necessarie affinché il debitore possa accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In questa prospettiva, l'espansione «azioni esecutive e cautelari», all'articolo 54, comma 2, del Codice non può essere interpretata in termini meramente formali, ma deve essere letta alla luce della finalità dell'istituto in concreto attivato dall'incidente che le iniziative dei creditori possono avere sulla continuità dell'attività d'impresa e possono comprendere anche l'insolubilità del diritto di ritenzione.

Lo conferma il recente provvedimento con cui il Tribunale di La Spezia (decreto del 12 giugno 2026) ha applicato una lettura estensiva della norma, ampliando, di fatto, il perimetro delle iniziative creditorie destinate a rimanere congelate durante la fase di protezione. In particolare, nel caso di specie, la debitrice ha introdotto una domanda ex articolo 44, accompagnata dalla richiesta di confer-

ma delle misure protettive, prospettando un piano di risanamento fondato sulla prosecuzione dell'attività, l'ingresso di un nuovo investitore e l'apporto di finanza esterna destinata a consentire la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e parziale di quelli chirografari.

Nel contesto appena descritto, alcuni creditori hanno evidenziato che il divieto previsto dall'articolo 54, CcI, non avrebbe impedito l'esercizio del diritto di ritenzione in base all'articolo 2756, Codice civile, né tantomeno l'ottenimento di un sequestro probatorio, trattandosi entrambi di strumenti diversi dalle tradizionali azioni esecutive o cautelari disciplinate dal Codice di procedura civile.

Il giudice spezzino, tuttavia, non ha aderito a tale ricostruzione, valorizzando la nozione generale di «misure protettive» contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera p, del Codice e interpretando per una lettura sistematica. Secondo il tribunale ligure, infatti, la ratio dell'istituto è consentita alla società debitrice di conservare la piena disponibilità del patrimonio e dei beni con cui è esercitata l'attività di impresa, in modo da agevolare la presentazione al creditore di un piano di pagamento concretamente realizzabile nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi.

Di conseguenza, l'espansione «azioni esecutive e cautelari» non può essere limitata ai soli procedimenti qualificati come tali dal Codice di procedura civile o da leggi speciali, dovendo

poter piuttosto ricomprendere nell'ambito dell'istituto tutte le iniziative creditorie che - pur avendo una diversa qualificazione formale - siano idonee a determinare un vincolo di indisponibilità, totale o parziale, sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti impiegati nell'esercizio dell'impresa, sempre che tale vincolo risulti incompatibile con la realizzazione del piano di pagamento.

Sulla base di tale criterio interpretativo, il giudice ligure ha, pertanto, concluso che sia il diritto di ritenzione sia il sequestro probatorio possano ricadere nell'ambito delle misure protettive. In assenza di apertura dell'ombrello giudiziale, infatti, entrambe le iniziative avrebbero impedito alla debitrice di mantenere la piena disponibilità dei beni aziendali, compromettendo la prosecuzione delle attività e la concreta attuazione del percorso di risanamento. In conclusione, l'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 54, comma 2, del Codice - ad avviso del giudice di Spezia - non rappresenta un sacrificio ingiustificato delle ragioni creditorie, ma uno strumento funzionale a preservare le concrete possibilità di successo del risanamento, consentendo come ogni misura capace di sottrarre al debitore la disponibilità dei beni necessari alla continuità aziendale possa essere imbita, se e in quanto incompatibile con il buon esito del percorso di regolazione della crisi.

-F.L.D.
-G.M.M.

Dimissioni per violenze di genere, ok alla Napsi

Ammortizzatori

Inps amplia le ipotesi di chiusura del rapporto di lavoro per giusta causa

Giampiero Falasca

L'Inps amplia la nozione di dimissioni per giusta causa, riconoscendo che anche la lavoratrice o il lavoratore costretti a lasciare il posto di lavoro per sottrarsi a situazioni di violenza di genere possono accedere alla tutela prevista per le dimissioni «necessitate». È questo il principio affermato dal messaggio 25/07/2026, con il quale l'istituto chiarisce che la scelta di interrompere il rapporto di lavoro per salvaguardare la propria incolumità può integrare gli estremi della giusta causa e consentire il riconoscimento della Napsi.

Il ragionamento dell'Inps prende le mosse dalla disciplina generale dell'istituto di disoccupazione. L'articolo 3 del Dlgs 22/2015 limita infatti il diritto alla Napsi ai casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo tra questi anche le dimissioni per giusta causa. Il presupposto della giusta causa resta quello dell'articolo 2295 del Codice civile, vale a dire l'esistenza di una situazione che renda impossibile, anche solo provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto.

Per definire il significato di questa nozione, il messaggio richiama innanzitutto la sentenza 269/2003 della Corte costituzionale. Secondo i giudici, quando le dimissioni sono determinate da circostanze imputabili al comportamento di un altro soggetto, la perdita del lavoro non può essere considerata realmente volontaria. Di conseguenza, anche se il recesso proviene formalmente dal lavoratore, lo status di disoccupazione conserva carattere involontario e merita la tutela prevista dall'articolo 2295 del Codice civile.

Il messaggio richiama poi l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, sottolineando come la Cassazione abbia progressivamente superato una lettura rigidamente collegata agli inadempimenti del datore di lavoro. La sentenza 11057/2015 ha infatti riconosciuto che la giusta causa può derivare anche da circostanze esterne al rapporto, purché soggettivamente idonee a rendere impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa, come accade, ad esempio, in presenza di gravi condizioni di salute sopravvenute.

Muovendo da questi precedenti, l'Inps ha sottoposto al ministero del Lavoro il caso delle lavoratrici costrette a dimettersi perché vittime di atti persecutori o di violenza di genere. Il ministero ha condiviso una lettura estensiva dell'articolo 2295 del Codice civile, osservando che la tutela della Napsi non può essere limitata alle sole violenze maturate all'interno dell'ambiente di lavoro, ma deve proteggere anche chi perde l'occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà, richiamando anche le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla protezione delle vittime di violenza.

Sui questi temi, il messaggio conclude che gli atti persecutori e le forme di violenza di genere, anche quando provengono da soggetti estranei al contesto lavorativo, possono integrare una giusta causa di dimissioni. La soluzione, tuttavia, non opera automaticamente: è necessario che sussistano situazioni chiare, oggettive e documentate, tali da consentire l'equilibrato psicofisico della vittima o da incidere sulle normali modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come nel caso di molestie o aggressioni lungo il percorso abituale per raggiungere il luogo di lavoro.

ntps lavoro.bole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

SISMA: PROROGARE I VERSAMENTI
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha chiesto, durante un incontro tra il presidente Edoardo de Nuzzo e il vicesegretario dell'Economia, Maurizio Leo, di

attuare i provvedimenti necessari per prorogare i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi nella zona dei Campi Flegrei, interessata dal sisma del 31 luglio.

Speciale Telefisco 2026 Imprese, Iva, concordato: arrivano i chiarimenti

In agenda il 24 settembre

Da oggi il sondaggio su scontrini, fatture, detrazioni e semplificazioni

Dalle novità sul reddito d'impresa all'Iva, dalle dichiarazioni al concordato preventivo, dal lavoro autonomo al bonus. Per arrivare alle auto aziendali e alle crisi d'impresa. Senza dimenticare il Terzo settore e i controlli.

Speciale Telefisco 2026, in agenda il 24 settembre, porterà chiarimenti a tutto campo. Con un programma basato su relazioni, interviste e commenti nel quale troveranno ampio spazio tutte le novità delle ultime settimane, a partire da quelle sulla riforma fiscale, oltre agli adempimenti di fine anno. Ma andiamo con ordine.

«Speciale Telefisco 2026 - Le novità fiscali per professionisti e imprese». Il convegno gratuito sui temi tributari della ripresa, da appuntamento, dunque, a giovedì 24 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13.

Questo mentre sono partite le richieste di accreditamento dei crediti formati per gli Ordini professionali e le principali associazioni di professionisti.

E, nel frattempo, sono in corso anche le procedure per le iscrizioni: tutte le informazioni necessarie sono disponibili al-

l'indirizzo ilsolo24ore.com/telefisco-settembre.

Al via da oggi, poi il secondo sondaggio che ci accompagnerà verso Telefisco. Sul profilo LinkedIn e su quello Instagram del Sole verrà chiesto ai lettori se le novità su fatture, detrazioni e semplificazioni e attività che viene svolta dagli studi professionali.

Va ricordato che Speciale Telefisco 2026 potrà essere seguito attraverso due formule. **Speciale Telefisco Base** consentirà di accedere gratuitamente alla diretta del 24 settembre e di inviare quesiti al forum dell'Espresso.

IN AGENDA IL 24 SETTEMBRE
Sotto esame tutte le novità fiscali alla ripresa dell'attività dopo la pausa estiva

La formula **Speciale Telefisco Advanced**, che a pagamento, a prezzo ridotto fino al 1° settembre, sarà, invece, strettamente legata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore Formazione.

Speciale Telefisco Advanced darà diritto ad assistere alla diretta (previa registrazione). Inoltre, si potrà fruire dei lavori in differita e seguire le 13 sessioni di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell'anno.

Per info, iscrizioni e programma: bole24ore.com/telefisco-settembre

Accise su energia e gas, la compensazione solo dopo la dichiarazione

Circolare delle Dogane

Sono stati forniti chiarimenti operativi sui modelli semestrali

Antonio Guarino
Benedetto Santacroce

Accise su energia elettrica e gas naturale: compensazione solo successiva alla dichiarazione e nuovi chiarimenti operativi sulle dichiarazioni semestrali.

Il settore delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale si arricchisce di nuovi chiarimenti operativi, dopo che le precedenti istruzioni relative ai modelli dichiarativi semestrali avevano generato rilevanti interrogativi tra gli operatori, soprattutto riguardo a questioni quali compilazione dei quadri, qualificazione degli impianti e gestione dei versamenti tardivi. Allo scopo di colmare tali lacune interpretative, l'Adm, agenzia della Dogana e Monopoli ha emanato la circolare n. 20/2026, che integra le istruzioni già contenute nella circolare n. 9/2026 con le determinazioni del 9 aprile 2026, offrendo così agli operatori e ai professionisti del settore elementi utili a gestire i propri aspetti sostanziali e procedurali da compilare e applicare.

Innanzitutto, è stabilito che, per le officine con licenza che determinano il consumo per uso proprio per differenza, la compilazione del quadro C è sufficiente riportare il dato kWh calcolato secondo l'assetto dell'impianto. Si chiarisce, inoltre, che il quadro L non è dovuto per gli impianti da fonti rinnovabili con ener-

gia destinata ad uso proprio esente ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera a), Tva (Testo unico accise). Viene precisato altresì che l'immissione in rete di eccedenze non muta la qualificazione dell'officina: gli impianti ceduti a consumatori finali mantengono tale qualifica anche in presenza di surplus immessi in rete, da esporre nel quadro G. Inoltre, i soggetti che non consumano in proprio sono esonerati dalle dichiarazioni semestrali e tenuti ai soli adempimenti ex articolo 56-bis Tva. Per i «ex», alla luce della distinzione tra «venditore» e «consumatore» di energia, si precisa che entrambi sono soggetti agli adempimenti ex articolo 55 Tva, ma le comunicazioni ex comma 13, spettano ai soli venditori. Con riferimento al gas naturale, i quantitativi di gas estratti da pozzi propri e utilizzati per uso proprio o ceduti a consumatori finali andranno indicati nel quadro T, con provenienza «2» (eccedenza di dichiarazione). Per entrambi i settori, i versamenti tardivi eseguiti entro la presentazione della dichiarazione devono essere esposti nel mese di competenza dell'imposta: criterio che garantisce coerenza tra imposta dovuta e versamenti tardivi. L'utilizzo dei crediti in compensazione è previsto solo successivamente alla presentazione della dichiarazione. I quadri riiepilogativi, infine, vanno compilati separatamente con corretta rappresentazione dei valori riferiti a ciascun ambito.

Quadri riiepilogativi da compilare separatamente con i valori riferiti a ciascun ambito

menti ex articolo 55 Tva, ma le comunicazioni ex comma 13, spettano ai soli venditori. Con riferimento al gas naturale, i quantitativi di gas estratti da pozzi propri e utilizzati per uso proprio o ceduti a consumatori finali andranno indicati nel quadro T, con provenienza «2» (eccedenza di dichiarazione). Per entrambi i settori, i versamenti tardivi eseguiti entro la presentazione della dichiarazione devono essere esposti nel mese di competenza dell'imposta: criterio che garantisce coerenza tra imposta dovuta e versamenti tardivi. L'utilizzo dei crediti in compensazione è previsto solo successivamente alla presentazione della dichiarazione. I quadri riiepilogativi, infine, vanno compilati separatamente con corretta rappresentazione dei valori riferiti a ciascun ambito.